

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero di telefono:	02.82849661
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	
Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.	

Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale.....

Nome e Cognome.....Cod. Identificativo.....

Indirizzo Nr. Telefonico

Email.....

Iscrizione ad albo/elenco Nr

Qualifica.....

CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

La dilazione di pagamento consiste in una proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore (la "**Dilazione**"); la stessa è formalizzata con un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring maturity viene concessa una Dilazione di pagamento rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura e per un termine massimo indicato in contratto. La Dilazione è relativa a crediti, generalmente di natura commerciale, oggetto di Cessione alla Banca da parte del Cedente/Fornitore nell'ambito del rapporto di factoring maturity che lo stesso Cedente/Fornitore ha in essere con la Banca. L'accordo di dilazione disciplina l'accettazione preventiva della Cessione dei Crediti da parte del Debitore, la durata della Dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento dei Crediti e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Debitore.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Le operazioni di dilazione di pagamento di crediti commerciali possono essere effettuate da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

RISCHI TIPICI

Sottoscrivendo l'accordo di dilazione, il Debitore si impegna ad accettare la Cessione dei Crediti; in particolare il Debitore deve comunicare immediatamente alla Banca ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei Crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del proprio Fornitore. Nel caso di mancata immediata comunicazione alla Banca di tali eventuali riserve e/o contestazioni, il Debitore non potrà più opporle alla Banca in un momento successivo.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della Dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito. Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

La Banca ha in qualunque momento il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste

illimity Bank S.p.A. | Sede: Via Soperga 9 – 20127 Milano - Capitale Sociale Euro 54.789.379,31 (sottoscritti e versati) - Iscritta al Registro delle imprese di Milano - Numero REA MI 2534291 - Codice Fiscale N. 03192350365 - Rappresentante del Gruppo IVA "illimity" Partita IVA N. 12020720962 - Codice ABI 03395 - www.illimity.com - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5710 - Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A. - Tel. 0282849000 | PEC illimity@pec.illimity.com

dall'accordo di dilazione, in presenza di un giustificato motivo, inviando una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso di 2 (due) mesi ed informando il Debitore della facoltà di recesso dall'accordo di dilazione entro il suddetto termine.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

COMMISSIONI DI DILAZIONE ALLA CESSIONE		Limite massimo
D101	COMMISSIONE DEBITORE FLAT NETTO NOTE CREDITO	3,25%
D103	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI	3,25%
D104	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL LORDO NOTE DI CREDITO	3,25%
D105	COMMISSIONE DEBITORE FLAT SU CREDITI DILAZIONATI AL NETTO NOTE DI CREDITO	3,25%
D109	COMMISSIONE DEBITORE MENSILE	3,25%
SPESE INCASSO		Limite massimo
D201	SPESE HANDLING DOCUMENTI: EFFETTI	20,00
D203	SPESE HANDLING DOCUMENTI: RI.BA	20,00
D220	SPESE INCASSO SDD	20,00
D222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
D224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	45,00
D225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
D230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	25,00
D231	SPESE RICHIAMO RB/EFFETTI	35,00
SPESE ISTRUTTORIA		Limite massimo
D404	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	700,00
SPESE GESTIONE DOCUMENTI		Limite massimo
D181	SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO TRIMESTRALE	400,00
GIORNI VALUTA INCASSI		Limite massimo
D501	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO – BONIFICO (FISSI)	15 gg
D511	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA. (FISSI)	15 gg
D563	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD (FISSI)	10 gg
D517	VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI (FISSI)	20 gg
GIORNI VALUTA MATURITÀ		Limite massimo
D505	GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE	30 gg
D525	GG VALUTA LAVORATIVI PER POSTICIPO INIZIO DILAZIONE	30 gg
INTERESSI A CARICO DEL DEBITORE		Limite massimo
D312	INTERESSI DI DILAZIONE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
D313	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
TASSO INTERESSI MORATORI		Limite massimo
TASSO INTERESSI DI MORA		8,00%
PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI (POSTICIPATA)		TRIMESTRALE
SPREAD SU ANTICIPAZIONI		Limite massimo
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITÀ DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Qualora nel periodo di durata del contratto di Dilazione si verifichi un Accadimento Rilevante, l'Indice di Riferimento sarà sostituito, rispettivamente, dall'indice sostitutivo (l'Indice Sostitutivo) o dall'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia (l'Indice Modificato), come individuati nel Piano di Azione, predisposto e aggiornato dalla Banca, e pubblicato per estratto sul sito internet della Banca medesima.

Nel caso di variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ove l'autorità competente e/o le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di Dilazione raccomandino di utilizzare e/o adottino un indice diverso dall'Indice Modificato, la Banca adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato o adottato dall'autorità competente o, in assenza di quest'ultimo, quello adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di Dilazione, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Ove comporti una differenza di valore rispetto all'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato potrà essere soggetto ad aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) (l'Aggiustamento), ove tale Aggiustamento sia raccomandato dall'autorità competente o adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di Dilazione, a condizione –

in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente o accordo fra le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di Dilazione, l'Aggiustamento sarà calcolato dalla Banca in conformità al Piano di Azione in vigore alla Data di Efficacia (come di seguito definita), anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto, in ogni caso, che tale Aggiustamento è volto a neutralizzare o minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'eventuale trasferimento di valore tra le Parti conseguente alla sostituzione dell'Indice di Riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato diviene applicabile al verificarsi dell'Accadimento Rilevante, ossia in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento (la "Data di Efficacia"); a decorrere dalla Data di Efficacia tutte le previsioni contenute nel contratto di Dilazione circa l'Indice di Riferimento di cui al tasso di interesse, dovranno intendersi riferite all'Indice Sostitutivo o all'Indice Modificato, a seconda del caso.

La Banca comunica al Debitore, entro trenta (30) giorni dalla Data di Efficacia, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previsto nel contratto di Dilazione, a seconda del caso: (i) l'Indice Sostitutivo; o (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento e il conseguente Indice Modificato.

Il Debitore ha il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di Dilazione entro due (2) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, saranno mantenute ferme le condizioni praticate il giorno di calendario antecedente la Data di Efficacia, tenendo conto, per quanto concerne l'Indice di Riferimento, dell'ultimo valore disponibile dello stesso antecedentemente alla Data di Efficacia.

Qualora si verifichi un evento che determini la temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, come eventualmente sostituito con l'Indice Sostitutivo/Indice Modificato, la Banca si conformerà alle istruzioni fornite dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento. In assenza di indicazioni da parte dell'Amministratore, la Banca applicherà, per tutto il periodo di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo previsto nel Piano di Azione per i casi di cessazione dell'Indice di Riferimento unitamente all'eventuale Aggiustamento. Laddove quest'ultimo non risulti ancora definito verrà applicata l'ultima rilevazione disponibile dell'Indice di Riferimento, fino al momento in cui lo stesso non tornerà disponibile. La Banca fornirà al Debitore tempestiva comunicazione, anche successivamente ove non sia possibile fornirla in via preventiva. In tal caso, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza inviate in forma cartacea, tramite il servizio Web Online Factoring ovvero in forma elettronica (PEC), in funzione della scelta effettuata dal Debitore.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato sul sito internet di illimity Bank S.p.A. www.illimity.com.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri non predeterminabili alla data di sottoscrizione del contratto di Dilazione, sostenuti per spese bancarie, postali (quali a titolo esemplificativo quelle sostenute per l'invio di copia della documentazione inerente al rapporto), imposta di bollo, altre imposte, IVA se dovuta, nella misura prevista per legge, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r ovvero mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Debitore non recede dal contratto di Dilazione entro la data prevista per la relativa applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il contratto di Dilazione ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Debitore e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di Dilazione, il Debitore può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Debitore non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può

rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Debitore e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Debitore abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

GLOSSARIO

Accadimento Rilevante	Indica: (i) la cessazione dell'Indice di Riferimento, ossia uno degli accadimenti e/o circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato della fornitura o rilevazione dell'Indice di Riferimento), anche ove l'Indice di Riferimento di cui al contratto di Dilazione non costituisca un indice di riferimento soggetto a sostituzione legale; (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ossia una modifica rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'Indice di Riferimento, come definita dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
Amministratore dell'Indice di Riferimento o Amministratore	Indica la persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento ai sensi del Regolamento BMR.
Banca (o Cessionario)	illimity Bank S.p.A.
Banche di Riferimento	Indica Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A. e/o qualsiasi altra banca che venga nominata come tale dalla Banca in consultazione con il Cedente, nonché i loro rispettivi successori ed aventi causa.
Cedente (o Fornitore)	la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.
Cessione	il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Dilazione	la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
Documento di Sintesi	Si intende il documento recante le condizioni economiche applicabili al contratto di Dilazione, del quale lo stesso costituisce il frontespizio
Indice di Riferimento	Indica l'indice di riferimento per il conteggio degli interessi applicato al contratto di Dilazione come meglio identificato nel Documento di Sintesi.
Interessi	corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.
Parti	Indica congiuntamente la Banca ed il Debitore.
Piano di Azione	Indica il piano scritto, previsto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR, che specifica le azioni che la Banca pone in essere in caso di sostanziali variazioni o di cessazione dell'Indice di Riferimento.
Valuta	data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
Tasso di mora	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Commissione	il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti. a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato; b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare; c) commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.
Parametro di indicizzazione	indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".
Spese handling	spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione.
Tasso Effettivo Globale Medio	tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Reclamo	ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.
Regolamento BMR	Indica il Regolamento (UE) 2016/1011, come successivamente modificato e rettificato, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.